

## PROCEDURA SEGNALAZIONE BENEMERENZE

Si ricorda agli organismi segnalanti ed ai referenti che, ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015 rep. 937, pubblicato nella G.U. del 9 giugno 2015, n. 131, per avviare il procedimento concessivo, a titolo INDIVIDUALE, gli stessi dovranno produrre:

**a) curriculum del candidato;**

**b) una DETTAGLIATA relazione sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato all'emergenza di protezione civile relativa alla richiesta di benemerenda, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l'immagine del sistema di protezione civile nazionale;**

**C) una dichiarazione attestante l'anzianità di servizio del segnalato di almeno 5 anni presso l'organismo segnalante ;**

**C) una dichiarazione che attesti la presenza del candidato nei luoghi dell'evento di almeno 15 giorni anche non consecutivi;**

**C) un'autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per i delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva.**

Per l'avvio del procedimento concessivo a titolo COLLETTIVO i proponenti devono presentare una dettagliata relazione sulle attività svolte dall'organismo nel corso dell'emergenza per la quale si chiede la benemerenda e, per gli organismi privati, anche un'autocertificazione che attesti l'assenza di pregiudizi penali e fiscali.

**La mancanza di UNO degli elementi sopra elencati di cui all'articolo 2 (candidatura a titolo individuale) e articolo 3 (candidatura a titolo collettivo) del Decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015, comporterà l'ESCLUSIONE dei candidati dal procedimento concessivo.**

**Si ricorda che la documentazione prevista, deve essere inserita nella piattaforma PIB entro 3 mesi dalla chiusura dello stato di emergenza per il quale si richiede la concessione.**

La procedura non consente inserimenti dopo la data di scadenza della presentazione della candidatura, mentre è possibile modificare od integrare la documentazione, ENTRO i termini di presentazione delle candidature stesse.

**Una volta inserite le candidature e la relativa documentazione, la procedura consente una stampa in Excel dei nominativi inseriti con accanto il "cod" dell'emergenza cui si riferisce.**

**Tale elenco dovrà essere formalmente inviato alla pec del Dipartimento della protezione civile**

**([protezionecivile@pec.goveno.it](mailto:protezionecivile@pec.goveno.it)) , entro la data di scadenza delle candidature, con nota di trasmissione, nella quale si dichiara di aver inserito nella procedura PIB la documentazione necessaria.**

Dal conferimento della attestazione di pubblica benemerenda, a titolo individuale, devono trascorrere 3 anni per ottenere un successivo riconoscimento.

E' importante segnalare come la normativa relativa all'iter concessorio dell'attestazione della pubblica benemerenda sia stata, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014, completamente riformata.

Da una attestazione di presenza sui luoghi dell'emergenza si è passati ad una attestazione segnalatrice del merito, così come disposto dall'articolo 12 del Decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015. Solo a titolo di esempio si fa presente che, a fronte di 4500 candidature, sono state concesse, ad oggi, 146 attestazioni di pubblica benemerenda, di cui ai decreti di concessione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2016 e del 13 marzo 2017.

Ciò premesso, si evidenzia, ancora una volta, che il giudizio della Commissione Permanente si forma, in gran parte, sul contenuto della relazione, fermo restando il possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla norma. In tal senso si invitano i Referenti a sensibilizzare le **varie unità organizzative/distaccamenti/comandi etc affinché le relazioni, soprattutto per le candidature individuali, evidenzino in modo palese l'attività meritoria, le singolari doti di altruismo ed abnegazione e/o le significative capacità propositive e gestionali del candidato.**

Si raccomanda, ancora una volta di evitare l'invio di relazioni "tutte uguali o molto simili" con il solo cambio del nominativo. In tali casi, si potrebbe ravvisare una meritoria azione collettiva, non emergendo condotte specificatamente poste in essere dai singoli secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del 20 marzo.

Si ricorda che è possibile presentare candidature collettive ed individuali anche per la medesima emergenza, ma vale il "principio della domanda": la commissione valuta la candidatura così come viene presentata, ovvero non è possibile, per la Commissione Permanente, trasformare una serie di candidature individuali in una candidatura collettiva o viceversa.